



40111-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIA VESSICHELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1483/2018
CATERINA MAZZITELLI		CC - 07/06/2018
FRANCESCA MORELLI	- Relatore -	R.G.N. 43738/2017
EDUARDO DE GREGORIO		
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

MUSCA GIUSEPPE nato a PALERMO il 05/04/1950
GHISELLI SUSI nato a FORLI' il 11/06/1968

avverso l'ordinanza del 12/09/2017 del TRIBUNALE di RAVENNA

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
lette ~~sentite~~ le conclusioni del PG *Pietro Molino*

per l'innanzitutto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Viene proposto ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ravenna, nel corso dell'udienza del 12.9.17, con la quale è stata rigettata la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato avanzata dalla difesa degli imputati Musca Giuseppe e Ghiselli Susi in relazione a due nuovi episodi di bancarotta contestati dal PM nel corso del dibattimento, in quanto, a dire del difensore ricorrente, si tratterebbe di un atto abnorme, poiché l'accesso al rito rappresenta un vero e proprio diritto dell'imputato, non residuando alcuna discrezionalità, in capo al giudice, nel negarlo ove non sia sottoposto a condizioni.

1.1. Nel ricorso si precisa che nei confronti dei due imputati era stato emesso un decreto di giudizio immediato in cui veniva, fra l'altro, contestato il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione del patrimonio della società ARCA s.r.l. attraverso il compimento di operazioni societarie che venivano indicate ai punti 1) e 2) del capo B.

In udienza, il PM aveva contestato due nuove ipotesi di distrazione del patrimonio della s.r.l. ARCA, vale a dire l'acquisto, per 1.450.000 euro, della quote della SICRO AMC (punto 3) e l'acquisto, per l'importo di 6.685.056, da parte della controllante GEFIM, della partecipazione totalitaria detenuta da quest'ultima in ARCARE ed al contestuale acquisto del credito vantato da GEFIM verso ARCARE (punto 4).

Il Tribunale, pronunciandosi sul mancato consenso della difesa alla contestazione del "fatto nuovo", aveva ritenuto che le modifiche apportate dal PM con l'inserimento dei punti 3 e 4 del capo B d'imputazione non integrassero fatti nuovi, quanto piuttosto "modalità di esecuzione della medesima condotta di distrazione/dissipazione, fra loro equivalenti e prive di indipendenza concettuale e giuridica".

La difesa contesta tale assunto, affermando l'autonomia ontologica di più condotte tipiche di bancarotta poste in essere nell'ambito di uno stesso fallimento, e rimanda alle pronunce della Corte Costituzionale che hanno inciso sugli artt. 516 e 517 c.p.p. laddove non consentivano all'imputato di richiedere il giudizio abbreviato per fatto diverso o per un reato concorrente contestato in dibattimento.

2. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte in cui chiede sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso, in adesione al principio per cui la richiesta di giudizio abbreviato non può essere proposta per talune soltanto delle imputazioni.

3. La difesa ha presentato una memoria in cui ribadisce la possibilità, per l'imputato, di accedere al rito alternativo anche solo in ordine alle imputazioni oggetto di contestazione suppletiva e riafferma i principi esposti nel ricorso quanto



all'autonomia ontologica dei singoli episodi distrattivi nell'ambito del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011 Rv. 249665).

In adesione a tale principio di diritto (ribadito da Sez. 5, n.2915 del 10/12/2013 dep. 22/01/2014 Rv. 257966), si deve ritenere errata la decisione del Tribunale che ha negato autonomia giuridica alle ulteriori condotte distrattive contestate in dibattimento dal Pubblico Ministero.

2. Una volta raggiunta la conclusione che le ulteriori condotte distrattive contestate ai due imputati rappresentino, a pieno titolo, reati concorrenti, va ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.333 del 18.12.09 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.517 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà, per l'imputato, di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerna un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale.

Con un successivo intervento, attuato con la sentenza n.237 del 26.10.12, la Consulta ha ampliato la dichiarazione di illegittimità estendendo la possibilità di chiedere in dibattimento il giudizio abbreviato anche all'ipotesi in cui il reato concorrente sia emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale.

2.1. Il principio richiamato nelle conclusioni del Procuratore generale, secondo cui in caso di processo per più imputazioni, la richiesta di giudizio abbreviato non può essere proposta soltanto per talune di esse, non è valido per le contestazioni suppletive in dibattimento, se non nel senso che, in caso di contestazione ex art.517 c.p.p. di più reati concorrenti, la richiesta di giudizio abbreviato dovrà valere per tutti i reati oggetto di contestazione suppletiva (in questi termini Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015 dep. 21/03/2016 Rv. 266479 "In caso di contestazioni suppletive in dibattimento, la richiesta di giudizio abbreviato non può essere proposta solo per



taluna ma, a pena di inammissibilità, deve avere riguardo a tutte le nuove, ulteriori imputazioni, poichè la funzione riparatoria dell'accesso in tale fase al rito speciale va comunque coniugata, senza poterla sostituire, con quella deflattiva propria del rito, in difetto della quale non si giustificerebbe l'effetto premiale").

Poichè gli imputati avevano richiesto il giudizio abbreviato per tutti i reati concorrenti contestati, anche la condizione sopra richiamata risultava integrata, sicché illegittimamente il Tribunale ha negato l'accesso al rito.

3. Diverso è il tema delle conseguenze giuridiche dell'errata decisione del Tribunale.

Se si parte dal presupposto per cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si espliciti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite e che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 26/01/2000 Rv. 215094), v'è da chiedersi se l'atto oggi impugnato sia tale.

Si deve, infatti, considerare il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e la giurisprudenza di legittimità secondo cui " L' ordinanza che provvede sulla richiesta di giudizio abbreviato ex art. 458 cod. proc. pen. (sia nel caso di diniego che di concessione o ancora di revoca) non è impugnabile, nemmeno sotto il profilo dell' abnormità, atteso il principio di tassatività dei mezzi d' impugnazione previsto dall' art. 568 cod. proc. Pen. " (Sez. 3, n. 32085 del 20/02/2013 Rv. 256668).

Si tratta di una posizione convincente tenuto conto del fatto che l'illegittimo diniego del giudizio abbreviato trova un suo rimedio specifico all'interno dell'ordinamento attraverso il recupero della diminuzione di un terzo della pena all'esito del dibattimento qualora, appunto, il giudice accerti l'irritualità del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato (Sez. U, n. 20214 del 27/03/2014 Rv. 259078 "Il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato non subordinata a integrazioni istruttorie, quando deliberati illegittimamente, pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell'imputato, la sua aspettativa di una riduzione premiale della pena. Ne consegue il diritto dell'imputato, che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorio all'esito del giudizio").

3.1. Tali valutazioni consentono, altresì, di superare il diverso indirizzo



giurisprudenziale espresso da Sez. 5, n. 41174 del 09/09/2015 Rv. 265063 e da Sez. 1, n. 399 del 18/11/2008, dep. 09/01/2009 Rv. 242871, tenuto conto anche del fatto che tali pronunce riguardano situazioni differenti.

Con la prima la Corte ha ritenuto abnorme la decisione di rigetto basata su esigenze organizzative di miglior gestione complessiva di un processo a carico di più imputati, alcuni solo dei quali avevano formulato richiesta di rito speciale; quindi si potrebbe ravvisare l'abnormità nel senso che il provvedimento, per la stranezza e la singolarità del contenuto, è avulso dall'ordinamento processuale penale.

Con la seconda la Corte, decidendo sul conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice del dibattimento, ha annullato senza rinvio il decreto dispositivo del giudizio emesso sull'erroneo presupposto dell'implicita rinuncia al rito abbreviato per la mancanza di ulteriori richieste difensive, e ha dichiarato la competenza del giudice per l'udienza preliminare per la conseguente celebrazione del giudizio abbreviato; quindi si verte nell'ambito di una indebita regressione del procedimento.

4. Pur riconoscendo la fondatezza delle doglianze difensive, deve essere, quindi, escluso che il provvedimento impugnato sia abnorme e, come tale ricorribile in cassazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.


4.1. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 7 giugno 2018

Il Presidente
Maria Vessichelli

Il Consigliere estensore
Francesca Morelli



Depositato in Cancelleria

Roma, li 06 SET. 2016



Il Funzionario Giudiziale

Carmela LANZUTTI

